



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Udienza del 20/12/2017

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il Giudice di Milano

Dottoressa Francesca Capelli quale giudice del lavoro ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c. la seguente

Sentenza

nella causa promossa da

[REDACTED],
[REDACTED], entrambi con l'Avv.to ESPOSTI
LORENZO, con domicilio eletto in Milano via Nino Bixio n.32 ;

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA** 80185250588, con [REDACTED], elettivamente
domiciliato in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 97254200153,
con [REDACTED], elettivamente domiciliato in VIA SODERINI,
24 20146 MILANO;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE AT MILANO 80099830152, con
l'Avv.to [REDACTED], elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24
20146 MILANO;

RESISTENTI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale domanda di provvedimento cautelare ex art. 700, depositato in data 27 settembre 2017, i ricorrenti, entrambi docenti con diploma



ITP, hanno convenuto in giudizio il Ministero al fine far riconoscere il valore abilitante del diploma di ragioneria e perito commerciale quali docenti ITP e ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo all'inserimento nella seconda fascia della graduatoria di Circolo o di Istituto .

In particolare i ricorrenti hanno esposto di aver presentato domanda al Dirigente Scolastico dell'Istituto [REDACTED] per l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia per la classe B016, domanda che è stata respinta.

Si è costituito in giudizio il Ministero convenuto, con memoria depositata in data 13 ottobre 2017, eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice adito; nel merito chiedendo il rigetto del ricorso in quanto il diploma di istruzione superiore non rientrerebbe tra i titoli idonei all'accesso alle graduatorie di seconda fascia così come richieste.

All'udienza del 13 ottobre 2017 le parti hanno discusso in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'emissione del richiesto provvedimento di urgenza.

Con ordinanza in data 17 ottobre 2017 il Tribunale in accoglimento della domanda cautelare, ha così provveduto *“accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto il valore abilitante del diploma di ragioneria e perito commerciale quali docenti ITP e per l'effetto il diritto soggettivo all'inserimento nella seconda fascia della graduatoria di Circolo o Istituto.*

Compensa integralmente le spese della presente fase del giudizio”.

Successivamente al provvedimento di accoglimento della domanda cautelare i ricorrenti sono stati inseriti in graduatoria, come da documentazione depositata all'udienza del 20.12.2017.

La causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria è stata discussa all'udienza odierna.



Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.

In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice adito.

Nel caso di specie, infatti, l'oggetto del giudizio è rappresentato dall'accertamento del diritto soggettivo dei ricorrenti a vedersi riconosciuto quale titolo abilitante, utile all'inserimento nelle graduatorie d'istituto di seconda fascia, del diploma di ragioniere e perito commerciale e programmatore, vengono pertanto in considerazione nella presente vertenza atti che coinvolgono unicamente posizioni diritto soggettivo e non di interesse legittimo.

La cassazione in proposito ha chiarito che *“le controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti a non essere collocati in coda rispetto ai docenti già inclusi in queste ultime graduatorie (...) Appartengono alla giurisdizione ordinaria, venendo in considerazione atti che rientrano fra le determinazioni assunte con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato”* (Cass. S.S.U.U.8.2.2011 n.3032). Ciò premesso in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, il ricorso risulta fondato sia sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*.

Quanto al primo profilo concernente il valore abilitante per l'inserimento nelle graduatorie di II fascia di circolo o Istituto del diploma ITP, questo Giudice condivide quanto in proposito deciso dal TAR Lazio, con sentenza n. 9234 del 2017, la cui motivazione si richiama in questa sede anche ai sensi dell'articolo 118 disposizioni di attuazione c.p.c. : *“... premesso che il caso in esame attiene all'inserimento dei docenti ITP nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto-fattispecie ben diversa da quella relativa all'inserimento dei medesimi docenti nelle graduatorie ad*



esaurimento-il ricorso merita accoglimento, attesa la fondatezza del secondo motivo di censura.

La ricorrente, infatti, come comprovato dalla documentazione in atti, è docente diplomata ITP per aver conseguito diploma di istruzione professionale di tecnico dei servizi e turismo presso l'IPSA IPSSSIAR di Enna in data 7.7.2005 (allegato sette fascicolo informatico) nonché il diploma di qualifica professionale per "servizi di ricevimento" conseguito ad Enna in data 30/9/2011 (allegato otto fascicolo informatico). Tanto premesso, atteso che il possesso di diploma ITP -purché rientrante nell'elenco di cui all'allegato C al D.M. numero 39/1998-ai sensi dell'articolo due del medesimo Dm 39/1998 consentiva la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico pratiche per il cui accesso era sufficiente il diploma di istruzione di scuola secondaria è indubbio che alle tipologie di diplomi rientrante tale elenco fosse riconosciuto valore di titolo "abilitativo all'insegnamento", senza alcuna necessità, qualora il diplomato intendesse svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso, di conseguire un titolo abilitativo ulteriore previa frequenza di un corso TFA (peraltro possibile per i soli docenti laureati e quindi inibito ai meri diplomati) né di acquisire il relativo titolo mediante frequenza di PAS (che pur consentito agli ITP, richiedeva di aver maturato entro l'anno scolastico 2014-2015, tre anni di servizio), necessario invece anche per il diplomato ITP che intendesse acquisire un titolo abilitativo all'insegnamento per una classe di concorso tecnico pratica non corrispondente allo specifico diploma posseduto.

Nel caso specifico, il diploma tecnico pratico di operatore turistico posseduto dalla ricorrente, prima della modifica operata con il d.p.r. 14 febbraio 2016 numero 19, le consentiva l'insegnamento per le classi C 52 (limitatamente agli istituti professionali per i servizi alberghieri e della ristorazione e per la) classe A 57, negli istituti professionali genericamente indicati, per l'insegnamento della materia di laboratorio trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali. Laboratorio di economia d'azienda. Come già affermato dal collegio, infatti, i diplomi di carattere tecnico pratico non costituiscono una categoria omogenea (Tar Lazio, sezione III bis, numero 03561/2017), ma ciascun diploma presenta caratteristiche specifiche tale da ritenere che esso consenta l'esercizio della corrispondente attività professionale- e, e, a maggior ragione, dell'insegnamento di



carattere tecnico pratico-limitatamente alla specifica classe di corrispondenza indicata nell'allegato C al D.M. numero 39 98.

L'articolo 3, comma 2, d.p.r. 19 2016, che ha apportato radicali trasformazioni materia di classe di concorso, ha peraltro stabilito che “ il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classe di concorso di cui alla tabella C, allegata al decreto del ministero dell'istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla tabella B, allegata al presente regolamento”, il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla tabella C, allegata al decreto del ministero della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella tabella B, allegata al d.p.r. numero 19 2016

tanto premesso, nei confronti di chi abbia conseguito diploma ITP con riferimento classe di concorso di carattere tecnico pratico che già ai sensi dell'allegato C del D.M. numero 39 98 consentivano l'insegnamento di materie tecnico pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.p.r. 14 febbraio 2016 numero 19, il Dm impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all'articolo due esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo di Istituto i docenti ITP, previa valutazione caso per caso dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle nuove classi di insegnamento per quel docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'allegato B del d.p.r. 19 2000 e 16 con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell'allegato C al D.M. numero 39 1998”.

Nella sentenza sopra riportata il TAR del Lazio si è espresso in favore dei diplomati tecnico pratici facendo riferimento a quanto stabilito dal DM 39 del 1998.

Questo consentiva agli ITP di insegnare - previo il superamento di un concorso - nelle scuole secondarie iscrivendosi nelle classi di concorso per cui era sufficiente il diploma di maturità. Di conseguenza questo decreto ministeriale riconosceva il titolo ITP come abilitante, poiché non era necessario il conseguimento di un titolo ulteriore per insegnare.



Alla luce di quanto sopra deve essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore alla tabella C allegata al D.M. 39 2008, abilitante alla classe di concorso 30/C laboratorio di informatica gestionale confluita nella classe di concorso B 16 laboratorio di scienze e tecnologie informatiche.

La novità della questione trattata giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.

PQM

Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. [REDACTED], in accoglimento del ricorso, così provvede:

- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto il valore abilitante del diploma di ragioneria e perito commerciale quali docenti ITP e per l'effetto il diritto soggettivo all'inserimento nella seconda fascia della graduatoria di Circolo o Istituto.
- compensa integralmente le spese di lite.

Milano, 20.12.2017

Il Giudice
Francesca M.C. Capelli

